

Redditometro ed auto come evitare le trappole

BRESCIA L'art. 22 del dl 78/2010 ha apportato modifiche all'accertamento sintetico, introducendo il nuovo concetto di spesa rilevante ai fini dell'accertamento e l'abolizione, dal periodo di imposta 2009, della presunzione che la spesa per gli incrementi patrimoniali (es. acquisto autovettura) «fosse sostenuta grazie ai redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno di sostenimento della spesa e nei quattro precedenti».

Per l'acquisto dell'auto, quindi, potrebbe essere più conveniente acquisire l'auto in leasing o a noleggio, anziché sostenere integralmente nell'esercizio il costo di acquisto. Infatti, in caso di acquisto diretto senza il ricorso a particolari forme di finanziamento (ad esempio di euro 30.000, iva inclusa), si dovrà dimostrare la congruità del proprio reddito dell'anno con l'intero costo dell'acquisto dell'auto (quindi, almeno euro 30.000). Nel caso del leasing-noleggio si dovrà dimostrare la congruità del proprio reddito rispetto alla spesa complessiva rilevante sostenuta nell'anno 2010. Per esempio se i canoni pagati nell'anno sono pari a 12.000 euro, la spesa troverà congruità con il reddito del contribuente (euro 30.000).

«Nel caso di acquisto dell'autovettura nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo, l'effetto dello stesso sull'accertamento sintetico risulterà "sterilizzato" qualunque sia la formula contrattuale scelta dal contribuente (acquisto diretto, leasing, noleggio). In tali casi il contribuente, dimostrando la strumentalità del bene all'attività esercitata, potrà beneficiare della relativa attrazione dello stesso all'accertamento sintetico». Appare quindi evidente che il contribuente persona fisica, ricorrendo all'acquisto in leasing o al noleggio o al pagamento con il ricorso a particolari forme di finanziamento, potrà più facilmente ridurre il rischio di un accertamento sintetico rispetto all'acquisto diretto dell'autovettura.

Adriana Valgoglio Gambato

GDB 7 NOVEMBRE 2010